



## **Titolo**

Procedimento disciplinare – sanzioni – penalizzazione della società in termini di punteggio – campionato di riferimento – regola ed eccezione.

## **Descrizione**

La sanzione della penalizzazione di punteggio deve essere di regola scontata nel campionato nel quale la condotta sanzionata è stata tenuta. Eccezionalmente e previa adeguata giustificazione motivazionale, essa può essere scontata in altro campionato. Invero, il principio della effettiva afflittività della sanzione può correttamente essere invocato per giustificare tale eccezione, con conseguente applicazione della stessa nel campionato in corso (e non in quello in cui la condotta è stata posta in essere), atteso che, nel vigente ordinamento sportivo, è del tutto irrilevante la posizione di società “terze”, le quali potrebbero indirettamente beneficiare dell’applicazione alle loro avversarie di sanzioni di qualunque tipo. (CFA n. 44/2019-2020)

## **Stagione Sportiva**

2019-2020

## **Numero**

n. 56/CFA/2019-2020/C

## **Presidente**

Sica

## **Relatore**

Correale

## **Riferimenti normativi**

art. 8, comma 1, lett. g), CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ IV - DECISIONE N. 056CFA del 4 marzo 2020 (G.S. SCARPERIA 1920 - PROCURA FEDERALE)**